



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ed in particolare l'articolo 10, comma 2 che prevede l'istituzione, presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale";

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, recante "Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64" ed in particolare l'articolo 5, comma 4 che prevede il mantenimento presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTO l'articolo 3, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n.3 concernente "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" che - nel sostituire il comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n.230/98 - ha previsto la modifica ed integrazione della Consulta nazionale per il servizio civile, stabilendo che tale organismo è composto "da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza, dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento, on. Carlo Giovanardi, è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle citate leggi nn.230/98 e 64/01;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1999 relativo alla nomina dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile che prevede all'articolo 2 che i componenti designati rimangono in carica tre anni;

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza del periodo massimo di permanenza in carica dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della stessa anche alla luce della integrazione della composizione prevista dall'articolo 3 della citata legge n.3 del 2003;

VISTE le note volte alla designazione dei componenti della Consulta nazionale per il servizio civile, inviate dagli enti particolarmente rappresentativi che impiegano obiettori di coscienza o volontari del servizio civile nonché dalle associazioni degli obiettori di coscienza e dalle amministrazioni impegnate in attività rilevanti per la realizzazione delle finalità di cui alle richiamate leggi nn. 230/98 e 64/01;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono stati costituiti organismi rappresentativi di volontari del servizio civile in ragione del recente avvio del servizio civile nazionale e che la Conferenza Stato-Regioni non ha ancora provveduto a designare il proprio rappresentante;

RITENUTA la necessità di procedere comunque alla ricostituzione della Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

TENUTO CONTO della possibilità di provvedere, a seguito delle designazioni dei rappresentanti delle regioni e dei volontari del servizio civile, con un successivo decreto all'integrazione della composizione della Consulta fino al raggiungimento del numero massimo di quindici membri previsto dal sopra indicato articolo 10, comma 3 della legge n.230 del 1998;

DECRETA

Art. 1

1. La Consulta nazionale per il servizio civile (di seguito nominata Consulta) è così composta:

dott. Romolo DE CAMILLIS	rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dirigente responsabile del Servizio Politiche Giovanili
Sig.ra Donatella MILANI	rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile
Don Giancarlo PEREGO	responsabile dell'area Nazionale della Caritas Italiana
dott. Licio PALAZZINI	presidente nazionale e rappresentante legale dell'ARCI servizio civile
Sig. Fausto CASINI	vice presidente della Conferenza Nazionale Enti per il servizio civile

Sig.ra Cristina NESPOLI	rappresentante della Confederazione Cooperativa Italiane
Avv. Aldo BACCHIOCCHI	rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani
dott. Enrico Maria BORRELLI	presidente e rappresentante dell'Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile
dott. Massimo ALIPRANDINI	rappresentante della Lega Obiettori di coscienza
Sig. massimo PAOLICELLI	presidente nazionale e rappresentante dell'Associazione obiettori non violenti

2. La Consulta esercita le attribuzioni previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 anche con riferimento alle attività di cui alla legge n.64 del 2001.

Art.2

1. I componenti della Consulta rimangono in carica tre anni. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

2. La Consulta esprime i pareri e le proposte all'ordine del giorno a maggioranza dei componenti intervenuti. Le sedute sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti nonché il presidente o il vice presidente. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute sono dichiarati decaduti.

3. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.

4. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con proprio decreto alla sua sostituzione. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.

Art. 3

1. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti della Consulta, il presidente può invitare ai lavori, senza oneri economici per l'amministrazione, esperti nelle materie in trattazione secondo l'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione.

Possono, altresì, essere sentiti rappresentanti delle amministrazioni nazionali e/o locali e degli enti convenzionati che non hanno un loro rappresentante in seno alla Consulta.

Art.4

1. Ai componenti della Consulta è corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di seconda fascia dello Stato. A tal fine, gli estranei all'amministrazione statale sono equiparati ai dirigenti di seconda fascia. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sugli stanziamenti determinati a valere sul Fondo nazionale per il servizio civile istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi degli articoli 19 della legge n.230/98 e 11 della legge n.64701.

Roma, 17 MAR. 2003

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 14 APR. 2003
Ricev. n. 3 Fog. n. 290

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO CENTRALE
UFFICIO DI BILANCIO E CONTABILITÀ

VISTO E ANNOTATO n. 4769/2003

Roma, 26-3-2003

IL REVISORE

IL DIRIGENTE